



Prefettura di Monza e della Brianza

Ufficio territoriale del Governo

Linee guida generali e documentazione tecnica da produrre inerente le strutture fisse e temporanee ove hanno luogo le attività di pubblico spettacolo soggette al parere preventivo della Commissione provinciale di Vigilanza.

INDICE

Competenza.....	pag. 1
<u>Capitolo I</u> – STRUTTURE FISSE	pag. 3
1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA.....	pag. 3
1.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL’IMMOBILE.....	pag. 3
A) <i>STRUTTURE PERMANENTI</i>	pag. 3
1) Strutture preesistenti alle normative che regolano i depositi strutturali e/o collaudi	
2) Strutture per cui non è possibile reperire gli atti di deposito strutturale e/o di collaudo	
3) Strutture di qualsiasi tipologia costruttiva realizzate successivamente all’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’obbligo di deposito strutturale e/o collaudo	
B) <i>STRUTTURE TEMPORANEE</i>	pag. 4
1) Struttura isolata	
2) Struttura prevista in collegamento con una preesistente	
1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA.....	pag. 5
1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA	pag. 7
1.4 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI.....	pag. 8
A) <i>VALUTAZIONE PROGETTO</i>	
B) <i>VERIFICA SOPRALLUOGO</i>	
1.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE.....	pag. 9
<u>Capitolo II</u> – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	pag. 10
1) LUOGHI ALL’APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL’APERTO.....	pag. 10
2) LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO	pag. 11
<u>Capitolo III</u> – SAGRE E FIERE	pag. 12
<u>Capitolo IV</u> – RICHIESTA DI PARERE.....	pag. 13
1) DOCUMENTAZIONE	pag. 13
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA	pag. 13
3) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.....	pag. 13

COMPETENZA

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 311/2001 sono state modificate le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

L'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, modificando gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940 n. 635, ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali e impianti, prima spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo.

Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità;
- c) tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In particolare la Commissione Provinciale, per detti locali:

1. Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
2. Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
3. Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
4. Accerta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
5. Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione esprime solo il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, riservandosi la facoltà di effettuare il sopralluogo.

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (G.U. n. 136 del 14 giugno 2007) "Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante", a decorrere dall'11 dicembre 2007 le attrazioni nuove e quelle esistenti devono essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo competente ai sensi dell'art. 142, comma 9, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, ovvero qualora non sia istituita la Commissione comunale.

A tal fine la Commissione Provinciale, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) verifica l' idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato; (solo per le nuove attività).

Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1968 n. 337, il parere della Commissione provinciale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141 primo comma lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635.

La Commissione di vigilanza ha anche la competenza di stabilire, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261, la consistenza del servizio obbligatorio di vigilanza antincendio da effettuarsi, da parte dei Vigili del fuoco, nelle fiere e nei quartieri fieristici con superficie superiore a 4.000 metri quadrati al chiuso e 10.000 metri quadrati all'aperto.

Non rientrano nella competenza della Commissione provinciale di Vigilanza:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;
- e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (*sale giochi*);
- f) salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di vigilanza, o quella comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. (art. 141 R.D. 635/40).

CAPITOLO I

STRUTTURE FISSE

1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

1.1 DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL'IMMOBILE

A) STRUTTURE PERMANENTI

A.1) STRUTTURE PREESISTENTI ALLE NORMATIVE CHE REGOLANO I DEPOSITI STRUTTURALI E/O COLLAUDI

Nel caso di strutture realizzate con qualsiasi tipologia in cui non era previsto l'obbligo di deposito strutturale e/o collaudo, il documento necessario a corredo della domanda è **il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali (murature portanti, orizzontamenti, fondazioni, strutture a telaio, ecc.), anche attraverso prove e sondaggi specifici che si rendano necessari.

Dovranno inoltre essere esaminate le parti non strutturali che possono rappresentare pericolo alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (tamponature, intonaci, parapetti, ecc.).

Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portanza dei solai, degli sbalzi, dei balconi, delle scale e delle coperture, in relazione a possibili mutazioni dei carichi previsti dalle vigenti normative e/o dalle variazioni di destinazione d'uso. Tale controllo può essere seguito con prove di carico.

Nel certificato dovrà essere presente la verifica degli elementi appesi quali ad esempio controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, attraverso calcoli della situazione esistente corredata da dichiarazione di corretto montaggio riferita a schemi progettuali.

A.2) STRUTTURE PER CUI NON È POSSIBILE REPERIRE GLI ATTI DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O DI COLLAUDO

Si dovranno seguire le stesse procedure del punto A.1.

A.3) STRUTTURE DI QUALSIASI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'OBBLIGO DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O COLLAUDO

- a) Nel caso di strutture in cemento armato o in acciaio realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 1086/71, il documento da allegare è il certificato di collaudo con attestazione dell'avvenuto deposito all'ufficio preposto o dichiarazione a firma di tecnico abilitato con indicazioni di avvenuto deposito con protocollo e data.
- b) Nel caso di tutte le altre tipologie costruttive il documento da allegare è il certificato di avvenuto deposito strutturale quando non è obbligatorio il collaudo; questo ultimo dovrà essere prodotto quando richiesto dalla normativa vigente.

Nei casi a) e b) è comunque necessario produrre il certificato di idoneità statica degli elementi non strutturali e di quelli appesi, redatto secondo le modalità di cui al punto A.1.

Per qualsiasi tipologia strutturale se il deposito o il collaudo o **il certificato di idoneità** di cui al punto A.1 sono state realizzati da più di 10 anni, in analogia con quanto dettato dal D.M. del 18/03/1996 per le strutture sportive, si chiede il rinnovo o di produrre **il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A.1.

Per quanto sopra detto, il certificato di idoneità statica richiesto per gli impianti sportivi, avrà i contenuti del **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A.1.

B) STRUTTURE TEMPORANEE

Le strutture temporanee non hanno l'obbligo di effettuare il deposito del progetto, del fine strutture e del collaudo, presso il competente ufficio.

Un'ulteriore distinzione da considerare riguarda il fatto se la struttura in esame è prevista **isolata** o in **collegamento con una preesistente**.

B.1) STRUTTURA ISOLATA

Non essendo la struttura non ancora realizzata, in allegato alla domanda di esame progetto, dovranno essere prodotti gli esecutivi strutturali redatti da tecnico abilitato, in base alla normativa vigente alla data di realizzazione del manufatto temporaneo da installare.

Se l'opera è stata prodotta da più di 10 anni, al fine di valutare il suo stato di conservazione dovrà essere prodotto **il certificato di idonea conservazione dell'opera**, di cui al punto 1 delle strutture permanenti, per le parti in cui è applicabile.

B.2) STRUTTURA PREVISTA IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE

Qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento con una preesistente (soffitto, pilastri, muri di sostegno, setti murari, ecc.), in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente, si dovrà produrre la documentazione attestante che la struttura preesistente è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dall'attività in domanda.

Le strutture temporanee di importanza strutturale rilevante, per dimensione e carico, dovranno essere accompagnate da una verifica strutturale in fondazione che accerti fra l'altro la consistenza dei supporti e la presenza di vuoti o cavità, incompatibili con la presenza del carico soprastante.

Dovrà inoltre essere sempre presente per le due tipologie precedentemente descritte, il corretto montaggio di queste strutture sulla base degli schemi progettuali.

Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa relazione del tecnico, si dovrà dichiarare che nella progettazione si è considerata anche la sollecitazione del vento di progetto del posto e si è prevista l'installazione di appositi dispositivi tecnici.

La commissione si riserva la facoltà di richiedere caso per caso detta ultima verifica.

1.2 DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA

Di seguito si riporta, in forma sintetica, la documentazione da produrre **all'Esame progetto** e quella da acquisire prima del **Sopralluogo** a lavori eseguiti.

1.a Progetto preliminare dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- **relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare (sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, impianto di messa a terra, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, ecc.);

- **schema elettrico generale** preferibilmente a blocchi;

- **planimetria generale** indicante l'ubicazione dei quadri elettrici e dei principali componenti dell'impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinari e di sicurezza, ecc.).

1.b Progetto esecutivo dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- **relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto ed inoltre:

a) dati di progetto;

b) criteri di scelta dei materiali e componenti da utilizzare (valutazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LSOH);

c) sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti;

d) sistemi di protezione contro le sovracorrenti;

e) caratteristiche degli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza con particolare riguardo alla suddivisione in più circuiti, tipologia di alimentazione, autonomia, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti elettrici, ecc.;

f) caratteristiche del Sistema di allarme acustico con altoparlanti;

g) caratteristiche dell'impianto di messa a terra e suo dimensionamento.

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (all'interno di un edificio) **va accertata la compatibilità tra i due impianti.**

- **schema elettrico generale**

- **schemi dei quadri elettrici**

- **disegni planimetrici** (indicanti l'ubicazione del quadro elettrico generale, dei quadri elettrici secondari, degli apparecchi di illuminazione ordinari e di emergenza, il percorso delle linee di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto di messa a terra e relativi dispersori, ecc.).

- **tabelle e calcoli dimensionali** (in particolare il coordinamento e la selettività delle protezioni, valutazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LSOH, il calcolo illuminotecnico relativo al livello di illuminamento garantito in caso di emergenza).

In caso di rifacimento parziale di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CPVLP, **deve** essere fornita la documentazione di progetto, redatta come precisato rispettivamente ai punti **1.a** (Esame progetto) e **1.b** (Sopralluogo/Lavori eseguiti) ed a firma di professionista abilitato, **riferita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento.**

Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.

2 - Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi. (*Norme CEI EN 62305-CEI 81-10*).

3(*) - Verbale di verifica biennale periodica dell'impianto di messa a terra/impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (*ove previsto*) da parte di ASL/ARPA o organismo abilitato, nel caso indicato in nota:

*** (SOLO PER LE ATTIVITÀ GIÀ IN ESERCIZIO)**

Nota:

Le disposizioni del DPR 462/01 obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio in caso di incendio (LPS) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:

- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (*in deroga e temporanea, o definitiva*), **senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.**

4 - Dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico fisso (*cioè installato nell'edificio ospitante*) **alle normative sui locali di pubblico spettacolo**, a firma di professionista abilitato.

5 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/08 (*cf. nota*), riferita all'intero impianto utilizzatore a partire dal punto di consegna (*compreso l'impianto di messa a terra, l'impianto di illuminazione di emergenza, e l'impianto di collegamento degli eventuali gruppi elettrogeni installati*), firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'Impresa installatrice e completa degli **allegati obbligatori**, tra i quali in particolare:

- **progetto esecutivo dell'impianto elettrico** come indicato al punto **1.b**. Qualora l'impianto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità;
- **relazione con tipologie dei materiali utilizzati.**

Nota:

Per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (*entrata in vigore del D.M. 37/08*) la Dichiarazione di conformità può essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza (*Art. 7 del D.M. 37/08*), a firma di professionista abilitato, analogamente a quanto indicato al punto 4.

6 - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità n. 5.

7 - Certificati di conformità dei Gruppi elettrogeni, a firma della ditta costruttrice.

8 - Dichiarazione di corretta installazione e di corrispondenza dei gruppi elettrogeni installati con quelli certificati, a firma di professionista abilitato.

9 - Relazione tecnica che attesta la rispondenza del locale (ed anche dell'impianto elettrico) alle regole tecniche stabilite con decreti del Ministro dell'Interno, a firma di professionista abilitato.

10 - Dichiarazione di conformità del Sistema di allarme acustico con altoparlanti ai sensi del D.M. 37/08 a firma del responsabile tecnico e del titolare dell'Impresa installatrice.

11 - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'Impresa installatrice, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la stessa è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità.

12 - Collaudo dell'impianto elettrico, a firma di professionista abilitato;

1.3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA

1 - planimetria in scala **1:50** o **1:100** timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:

- sul frontespizio la tipologia dell'attività, nome e cognome del richiedente e/o ragione sociale, indirizzo completo dell'attività;
- l'uso cui viene destinato ogni singolo ambiente;
- per ogni singolo ambiente, la superficie in m² e calcolo del rapporto aero-illuminante (*rapporto tra superficie finestrata apribile e m² del pavimento: almeno 1/10*);
- altezza minima e media di ogni singolo ambiente (*come da regolamenti*);
- in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere riportata la quota di interramento rispetto al piano di calpestio;
- rappresentazione degli impianti di aerazione (*estrazione/immissione*).

2 - certificazione agibilità locali rilasciata dal Comune (*con specifica destinazione di uso*). In alternativa, per situazioni datate prive di certificazione di agibilità, equivalente dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato, inerente gli aspetti igienico sanitari;

3 - relazione descrittiva sul tipo di attività svolta (*tipologia attività, organizzazione, destinazione uso dei locali, caratteristiche servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza ecc.*);

4 - dichiarazione inerente l'approvvigionamento idrico (*in particolare, relativa alla distribuzione acquedottistica di acqua potabile*);

5 - documentazione inerente lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti solidi (*limitatamente ai circhi*);

6 - relazione tecnica relativa agli indici micro-climatici ed al ricambi d'aria a firma di professionista abilitato;

7 - relazione tecnica relativa al piano di manutenzione degli impianti di aerazione artificiale e di climatizzazione, tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici, documentabili, di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana (*es. legionella p.*);

8 - copia della autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/56 (*nei casi di locali interrati e o con un grado di interramento maggiore del 50%*) e che può essere contestuale al certificato di agibilità, per i locali autorizzati prima del 2008; dopo tale data l'autorizzazione in deroga va richiesta ai sensi dell'art. 65 D. Lgs. n° 81/2008;

9 - dichiarazione sulla presenza e sulla valutazione di eventuali coperture e/o parti in cemento amianto, anche sulla base di quanto riportato nelle Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 Ottobre 2007, n. 1611 "Linee Guida per le Aziende USL ai fini della valutazione delle strutture contenenti amianto";

10 - impatto acustico (esame del progetto)

È richiesta l'esibizione del parere di compatibilità acustica ambientale anche contestuale al certificato di agibilità, ovvero, per le attività temporanee, autorizzazione in deroga da parte del Comune ai limiti acustici ambientali;

11 - abbattimento barriere architettoniche - Planimetria in scala **1:50** o **1:100** timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:

- tutte le condizioni di accessibilità dei locali o degli spazi all'interno dell'attività;
- servizi igienici, arredo e dispositivi per garantire l'accessibilità agli stessi;
- misure e quote su tutti gli ambienti, servizi e percorsi a disposizione dei diversamente abili;
- individuazione dei percorsi (*esterni ed interni*) orizzontali, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.;
- segnaletica di indicazione per facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi e/o ambienti;
- tutte le soluzioni progettuali devono essere conformi alle norme, in alternativa le eventuali nuove soluzioni dovranno essere corredate da progetto di fattibilità e della relazione tecnica esplicativa a sostegno delle soluzioni proposte.
- soluzioni tecniche adottate per l'esodo delle persone disabili in caso di emergenza (spazi calmi, ascensori antincendio, etc.), da riportarsi anche sulle tavole grafiche e sulla relazione tecnica antincendio.

1.4 DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

A) VALUTAZIONE DEL PROGETTO

- 1) Elaborati grafici, in scala da 1:50 a 1:200, conformi all'allegato I al D.M. 4 maggio 1998, redatti con la simbologia antincendio di cui al D.M. 30.11.1983, da cui si evince la rispondenza dell'attività ai requisiti previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.08.1996 (regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo), o al D.M. 18.03.1996 (norme di sicurezza per gli impianti sportivi), indicanti anche gli spazi esterni su cui insistono le uscite di sicurezza, nonché planimetrie generali della zona in scala da 1:2000 a 1:200.
- 2) Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, conforme al disposto del D.M. 4 maggio 1998, allegato I, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che illustri la rispondenza del locale o dell'impianto ai criteri di prevenzione incendi previsti dalle normative suddette.

B) VERIFICA SOPRALLUOGO (*Certificazioni/dichiarazioni di cui al D.M. 04.05.1998*)

Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 04.05.1998. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte:

1. Certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e di separazione degli edifici. Dovranno essere predisposte, a firma di tecnico abilitato ai sensi di legge, su modello ministeriale MOD.CERT.REI-2008, e dovranno evidenziare, per ogni elemento strutturale, le caratteristiche richieste di resistenza al fuoco e la metodologia di valutazione. Gli elementi strutturali suddetti dovranno essere individuabili su planimetria dell'attività a tal fine predisposta.
2. Certificazione di corretta installazione delle eventuali serrande tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2008" a firma di tecnico abilitato. Le serrande dovranno essere identificabili su planimetrie dell'edificio in scala opportuna.
3. Certificazione di corretta installazione delle porte tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2008" a firma di tecnico abilitato.
4. Certificazioni dei materiali di arredamento e di rivestimento classificati per la reazione al fuoco (rivestimenti pavimenti, pareti, controsoffitti, poltrone, tendaggi, scenari, ecc.) , installati nell'attività, su "MOD DICH PROD 2008" a firma di tecnico abilitato.
5. Certificazione della corretta funzionalità del sistema di aerazione dei filtri a prova di fumo in sovrappressione, in conformità al disposto del punto 1.7 del D.M. 30.11.1983 su "MOD CERT IMP 2008" a firma di tecnico abilitato.
6. Dichiarazione di conformità dell'impianto di allarme, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare il rispetto della norma UNI ISO 7240-19.
7. Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di emergenza, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'impianto di illuminazione di emergenza a servizio dell'edificio, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 1838.
8. Dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione incendi, ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto di rivelazione ed allarme antincendio a servizio dell'edificio, ed esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 9795 ed al D.M. 19.08.1996.
9. Dichiarazione di conformità delle tubazioni dell'impianto gas, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa al tratto di tubazione di proprietà dell'utenza, vale a dire dal contatore del gas agli apparecchi utilizzatori, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto al D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti.
10. Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa alla corretta installazione dell'impianto termico, ai sensi del D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti (se a gas) o del D.M. 28.4/2005 (se a combustibile liquido).

11. Dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare la corretta installazione del gruppo elettrogeno, ai sensi del D.M. 13/07/2011.
12. Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto di adduzione gasolio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno e/o dell'impianto termico, ove presente, su modello ministeriale MOD CERT IMP 2008, a firma di tecnico abilitato.
13. Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio ad idranti/naspi, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI vigenti e le prestazioni idrauliche dell'impianto come da norma.
14. Dichiarazione di conformità dell'impianto fisso di spegnimento automatico di tipo "sprinkler" ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio "sprinkler" a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI applicabili (UNI 11292, UNI 12845).
15. Verifica periodica di ascensori se presenti (D.P.R. 162/1999).
16. Verifica periodica impianti di riscaldamento e centrali termiche (D.M. 1.12.1975).
17. Verifica periodica apparecchi a pressione e serbatoi g.p.l. (D.M. 329/2004).

1.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE

- 1) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del D.M. 19.08.1996;
- 2) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e D.M. 10.03.1998;
- 3) dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza;
- 4) copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero, nel caso di locali di capienza inferiore a 100 persone, copia dell'attestato di frequenza del corso di formazione del personale addetto al servizio antincendio, in conformità al D.M. 10/03/1998, all. IX.

CAPITOLO II

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

La competenza della Commissione provinciale di Vigilanza è prescritta qualora sussistano le condizioni indicate nei successivi paragrafi.

1) LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO

Deve trattarsi di spazi delimitati o circoscritti nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni e ove la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori.

In tali spazi devono essere presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie (sedie, poltrone, tribune ecc.) o anche palchi o pedane per artisti, purché di altezza superiore a m 0,80 e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.

(art. 1 – comma 2° - lettera a) del decreto ministeriale 19 agosto 1996).

Documentazione da produrre:

1) Istanza in bollo **per il tramite del comune di competenza territoriale**, corredata di **tutta** la documentazione richiesta, **entro i termini indicati al capitolo IV, punto 4.3 del presente documento**.

Sulle richieste di parere prive della documentazione prescritta la Commissione non potrà dare parere favorevole, attesa la necessità di porre in grado i componenti della Commissione di esaminare preventivamente e con un congruo anticipo la documentazione tecnica illustrativa e le relative certificazioni al fine di una corretta e obiettiva valutazione tecnica. (*Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988*).

Nella istanza deve essere espressamente indicata:

- la tipologia della manifestazione (concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.);
- la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (sedie, poltrone, tribune ecc.), l'uso di palchi o pedane per artisti, **di altezza superiore a m 0,80** e la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate **in aree accessibili** al pubblico.

2) elaborato grafico redatto in scala opportuna e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione;

3) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1998, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;

4) relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI 81-10*);

5) verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite;

6) verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.

(DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE)

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione provinciale provvederà a comunicare l'elenco della eventuale, ulteriore documentazione tecnica necessaria e delle certificazioni da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora non ricorrano dette condizioni (nell'ipotesi di area all'aperto non recintata e assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico e laddove è consentito l'accesso di diritto e di fatto ad ogni persona) **sussiste solo l'obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio la seguente documentazione** da parte di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale:

- idoneità statica delle strutture allestite (certificati di collaudo e corretto montaggio delle strutture);
- dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte di tutti gli impianti (*elettrico, termico ecc. collaudo funzionale degli impianti elettrici installati*) a firma di tecnico abilitato;
- certificazione di reazione al fuoco dei materiali e certificazioni relative agli impianti installati come previsto al punto 1.4.B;
- documentazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza e gestionali contenute nel titolo XVIII del D.M. 19.8.1996.

Si richiama l'attenzione sul DM 22 febbraio 1996,n.261.

2) LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO

La manifestazione di pubblico spettacolo deve aver luogo in locale o impianto con capienza **superiore a 200 persone** e già munito di parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Documentazione da produrre:

1) Istanza in bollo **per il tramite del comune di competenza territoriale**, corredata di **tutta** la documentazione richiesta, **entro i termini indicati al punto 4.3 del presente documento**.

Le istanze prive della documentazione prescritta non potranno essere esaminate positivamente, attesa la necessità di porre in grado i componenti della Commissione di esaminare preventivamente e con un congruo anticipo la documentazione tecnica illustrativa e le relative certificazioni al fine di una corretta e obiettiva valutazione tecnica. (*Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988*).

Nella istanza deve essere espressamente indicata:

- la tipologia della manifestazione (concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.);
- la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (sedie, poltrone, tribune ecc.), uso di palchi o pedane per artisti, **di altezza superiore a m 0,80** e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate **in aree accessibili** al pubblico.

2) elaborato grafico in scala opportuna redatto con la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione;

3) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1998, esplicitativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;

4) relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI 81-10*);

5) verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite;

6) verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta;

(DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE);

7) la data di rilascio del parere di idoneità della struttura da parte della Commissione provinciale (*)

() Qualora il locale non sia munito del parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata al Capitolo I - Paragr. 1 voce 1.1 "DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL'IMMOBILE" (pag. 3 e segg.).*

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione Provinciale provvederà a comunicare l'elenco della documentazione tecnica necessaria e della certificazione da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora la manifestazione si svolga in un locale di capienza **inferiore a 200 spettatori** le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, ai sensi dell'art. 141, 2° co. del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, da una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle vigenti norme di sicurezza ed al D.M. 19.08.1996.

CAPITOLO III

SAGRE E FIERE

Per le manifestazioni denominate “sagre”, “fiere” o altre manifestazioni simili la competenza della Commissione provinciale di Vigilanza sussiste **esclusivamente** qualora, nell’ambito di dette manifestazioni, sia programmata lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo (evento, concerto, manifestazione cinematografica o teatrale, serata danzante) ove l’accesso è subordinato a determinate condizioni e la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori.

In ogni caso non sussiste la competenza della Commissione Provinciale qualora trattasi di trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali, impianti multiuso pubblici o spazi all’aperto dove l’attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attività complementare di allietamento e svago.

Le attività di svago non rientrano nella nozione di pubblico spettacolo, trattandosi di eventi dove il pubblico spettacolo, se presente, è complementare e di modesta entità.

Qualora tali eventi non comportano l’allestimento e l’approntamento delle strutture previsto per il pubblico spettacolo troverà applicazione il titolo IX del D.M. 19 Agosto 1996 che dispone l’obbligo di produrre, all’Autorità competente al rilascio della licenza di esercizio, l’idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato, nonché l’approntamento dei mezzi antincendio.

Qualora sussistano le condizioni per richiedere l’intervento della Commissione provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica indicata al **Cap. II "MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO"** (pag. 10).

CAPITOLO IV

RICHIESTA DI PARERE

L' esigenza di poter programmare il lavoro e di esprimere valutazioni adeguate rende opportuno fissare termini e modalità per la richiesta del parere.

In definitiva si vuole consentire alla Commissione di vigilanza di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione così da consentire agli interessati ,ove necessario, di fornire le integrazioni o di eseguire le prescrizioni richieste.

D' altronde i termini di conclusione del procedimento fissati dalla legge n.15/2005 costituiscono, evidentemente, anche l' indicazione del termine entro il quale presentare le relative istanze.

1) DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio del parere di idoneità, occorre produrre istanza in bollo, **per il tramite del comune di competenza territoriale**, corredata di **tutta** la documentazione richiesta ed elencata nei capitoli precedenti.

La Commissione, peraltro, si riserva di chiedere, in relazione a peculiari fattispecie, ulteriore specifica documentazione.

Sulle istanze prive della documentazione prescritta la commissione non potrà esprimersi positivamente, attesa la necessità che i componenti della Commissione siano in grado di esaminare preventivamente e con un congruo anticipo la documentazione tecnica illustrativa e le relative certificazioni al fine di una corretta e obiettiva valutazione tecnica (*Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988*).

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è necessario che, preventivamente o comunque contestualmente alla produzione dell'istanza, siano attivate presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco le procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. **Una copia della relativa istanza, presentata al Comando dei Vigili del fuoco, dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio del parere di idoneità.**

Sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività n. 65 del D.P.R. 151/2011) i *“locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”*.

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per agevolare i lavori della Commissione, è stata istituita sul sito della Prefettura di Monza e della Brianza un'area riservata, ove sarà inserita la documentazione in formato elettronico per consentire l'esame preventivo delle domande ai membri della Commissione.

Pertanto gli interessati dovranno far pervenire le istanze e gli allegati tecnici, per il tramite del comune di competenza territoriale, con le seguenti modalità:

- 1 copia in **formato cartaceo**;
- 1 copia **in formato “pdf”** (possibilmente con dimensione del singolo file non superiore a 2 Mb) su apposito **supporto informatico** (cd, dvd, etc.), a meno che la dimensione dei files non consenta la trasmissione tramite posta elettronica.

oppure

- 6 copie in **formato cartaceo**.

3) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

PROGETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE:

almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere preventivo di agibilità.

SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (esame preliminare e sopralluogo):

almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

Le istanze devono essere inoltrate, corredate di tutta la documentazione indicata nei precedenti capitoli, **per il tramite del Comune** di competenza territoriale.

Le istanze prive della indispensabile documentazione dovranno essere integrate: l'assenza delle necessarie certificazioni comporterà il parere negativo della Commissione

Poiché è necessario che la valutazione della Commissione sia riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, il sopralluogo sarà effettuato **non oltre le ore 12.00 della giornata antecedente la data della manifestazione** anche per dare la concreta, reale e sostanziale possibilità di eseguire eventuali prescrizioni.

Alla data fissata per il sopralluogo dovranno essere stati completati **tutti i lavori di allestimento e predisposta la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dalla Commissione all'atto dell'esame preliminare.**

Ai sopralluoghi è consigliabile che siano presenti tecnici qualificati in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza, al fine di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione provinciale.

Qualora, per ragioni di ordine tecnico organizzativo, l'approntamento degli allestimenti non venga completato entro la data fissata dalla Commissione Provinciale per il sopralluogo, **circostanza che dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria della Commissione dal responsabile dell'organizzazione**, la Commissione provinciale non effettuerà il previsto sopralluogo finalizzato al rilascio del parere di idoneità e ne darà comunicazione al comune territorialmente competente.